

## **APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE – ISEE**

### **ART. 1**

#### **Oggetto**

Con il presente regolamento si disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Ozzano dell'Emilia.

Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e il Decreto attuativo emesso in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n 87.

Il presente atto disciplina, completa ed integra ogni altra determinazione, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente. Sono comunque fatte salve eventuali specifiche normative di settore.

### **ART.2**

#### **Ambito e criteri di applicazione**

L'ISEE viene utilizzato come parametro per la concessione di **“prestazioni sociali agevolate”**, **“prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria”** e **“prestazioni agevolate rivolte a minorenni”**, nei servizi alla persona del Comune di Ozzano dell'Emilia.

Annualmente la Giunta Comunale definisce le soglie Isee per il calcolo delle tariffe relative al servizio richiesto.

### **ART. 3**

#### **Modalità di presentazione della domanda**

Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta domanda agli uffici comunali competenti, corredata dalla attestazione ISEE, secondo tempi e modalità stabiliti dall'Amministrazione comunale. I criteri di accesso alle prestazioni, gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, le fasce di contribuzione dei servizi cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione dell'organo collegiale competente, fatte

salve le competenze regionali e in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie.

#### **Art. 4**

#### **Validità dell'attestazione ISEE**

**Per i servizi continuativi sociali, socio-sanitari, di assistenza domiciliare e centro diurno**, ai sensi del D.P.C.M. 159/13, l'attestazione ISEE derivante dalla DSU, ha validità dal momento della presentazione al Comune della richiesta delle prestazioni di cui al presente regolamento, fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Successivamente a tale data andrà presentata una nuova attestazione ISEE.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE nel termine sopra indicato vi è la possibilità, dietro comprovate motivazioni, di presentare l'attestazione ISEE entro il 31 marzo di ogni anno.

Per gli utenti per i quali è attivo un servizio sociale, socio-sanitario, di assistenza domiciliare e centro diurno, verrà applicata la tariffa già in essere, fino a presentazione di nuova attestazione ISEE che comunque dovrà avvenire entro il 31 marzo. In tal caso il Comune ha diritto di conguagliare in base ai nuovi valori ISEE gli importi tariffati dal 15 gennaio al 31 marzo.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE verrà applicata la retta massima stabilita annualmente dalla Giunta Comunale per il servizio erogato.

**Per i servizi educativi**, ai sensi del D.P.C.M. 159/13, l'attestazione ISEE derivante dalla DSU ha validità dal momento della presentazione al Comune della stessa attestazione fino a tutto l'anno scolastico di riferimento per l'applicazione della tariffa agevolata.

#### **Art. 5**

#### **Decorrenza degli effetti di nuove attestazioni presentate e dell'ISEE corrente.**

In caso di presentazione da parte del cittadino di una nuova D.S.U. I.S.E.E. (art. 10 DPCM 159/2013) ancorchè sia in corso di validità una precedente Attestazione I.S.E.E. (art. 10 DPCM 159/2013) o di presentazione di una dichiarazione finalizzata al calcolo dell'I.S.E.E. corrente (art. 9 DPCM 159/2013), fatte salve le competenze regionali in materia di disciplina dell'edilizia pubblica e dei servizi socio-sanitari, si stabilisce che:

- qualora in corso di apertura di un bando di concorso per la concessione di prestazioni o per l'iscrizione ad un servizio o l'accesso ad una graduatoria venga presentata una nuova D.S.U. I.S.E.E. o un I.S.E.E. corrente, questa verrà valutata per accedere agli elenchi e/o graduatorie di accesso al servizio,

- purché presentata entro la data di scadenza del bando.
- qualora venga presentata dal cittadino (o venga richiesta la presentazione al cittadino da parte dall'Ente ai sensi dell'art. 10 comma 2) una nuova D.S.U. I.S.E.E. o un I.S.E.E. corrente durante il periodo ed in corso di erogazione di un servizio a domanda individuale con tariffazione del servizio, la nuova D.S.U. I.S.E.E. o l'I.S.E.E. corrente avrà effetto sulla tariffazione:
    1. per i servizi educativi e scolastici a partire dal primo mese successivo di tariffazione del servizio;
    2. per i servizi continuativi sociali e socio-sanitari e quelli abitativi, dal primo mese successivo di tariffazione;
  - qualora venga presentata dal cittadino (o venga richiesta la presentazione al cittadino da parte dall'Ente ai sensi dell'art. 10 comma 2) una nuova DSU ISEE o un ISEE corrente prima della erogazione di una contribuzione o di un sussidio economico, la nuova D.S.U. I.S.E.E. o l'I.S.E.E. corrente avrà effetto immediato sulla valutazione della continuità dell'erogazione della prestazione, in relazione ai requisiti d'accesso della prestazione medesima.

## **Art.6 Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità**

I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'attività di accertamento amministrativo da parte del Settore Servizi alla Persona delle seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono del coniuge di cui all'art.3 comma 3 lettera e) del DPCM 159/2013 ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art.6 comma 3 lettera b) per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 7 comma 1 lettera e) per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

Per il procedimento di cui alla lettera a) il coniuge, in sede di istanza al servizio competente, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, corredata da eventuale documentazione d'appoggio. Solo a seguito istruttoria e previa relazione da parte dell'Assistente sociale di riferimento, il Dirigente del Settore Servizi alla Persona accerta con determina l'eventuale stato di abbandono.

Per il procedimento di cui alla lettera b) e c) il soggetto che chiede l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici è tenuto a produrre idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione. Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona accerta con determina l'eventuale condizione di estraneità, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate.

Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono recepiti dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU

## **ART. 7**

### **Forme e modi dei controlli**

Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate le modalità di controllo previste nel provvedimento in materia di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini all'amministrazione comunale ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi delle norme vigenti in materia di autodichiarazione l'Amministrazione può verificare la veridicità di quanto autodichiarato in sede di presentazione della domanda di accesso e/o richiesta di prestazione sociale agevolata.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Servizio comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche ed attestazione ISEE presentate vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla normativa vigente.

L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS, nonché alle altre banche dati ritenute utili.

I controlli effettuati dagli uffici sulle dichiarazioni sostitutive possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante

estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale.

Fatti salvi i controlli di veridicità per legge ai sensi dell'art. 71 del T.U. 445/00 che possono dare luogo a denuncia all'autorità competente con conseguente decadenza dei benefici erogati in caso di dichiarazioni mendaci e dell'art. 11 comma 6 del D.P.C.M. 159/13, nel rispetto dei Criteri univoci in materia di controlli di congruità delle DSU ISEE di cui alle Linee Guida CTSS, saranno inoltre sottoposte a controllo le Dichiarazioni Sostitutive presentate ai fini ISEE nei seguenti casi:

- somma dei redditi ai fini ISEE ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/13 pari a zero;
- somma dei redditi ai fini ISEE ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/13 inferiore al canone annuo della locazione, in assenza di morosità, o rata annua del mutuo per acquisto o costruzione dell'immobile ad uso abitazione.

L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.

b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data.

c) La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

## **ART.8**

### **Atti e adempimenti collegati all'attività di controllo**

Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE. Nei casi in cui la

variazione del valore ISEE comporti l'esclusione dalla prestazione agevolata, il Dirigente responsabile dovrà adottare un provvedimento di sospensione del beneficio. Il dirigente del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il Dirigente trasmetterà gli atti all'Ufficio dell'Ente competente ad avviare le azioni legali nelle sedi opportune, e potrà applicare le corrispondenti sanzioni amministrative previste. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con altri Enti a ciò deputati per l'effettuazione dei controlli.